

Sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto,
ai sensi dell'art.49 D.Leg.vo 18.08.2000, n° 267:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: parere favorevole Il Responsabile:
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: parere favorevole Il Responsabile:
Sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime: parere favorevole con riserva in data 14/01/08 Il Responsabile: dott. Giorgio Sanna



PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N° 05 del 21 Gennaio 2008

OGGETTO: Approvazione regolamento relativo alla disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Anna Pietrina Murrighile)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Michele Sanna)

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai capigruppo consiliari

IL.....prot. n°.....e trovasi in corso di pubblicazione per i 15 giorni dal.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Michele Sanna)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____ ai sensi dell'art. 134, 3° del T.U. – D.Lgs n. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione)
il _____ ai sensi dell'art. 134, 3° del T.U. – D.Lgs n. 267/2000 (dichiarata immediatamente esecutiva)
Lì _____

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ al _____ senza reclami.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Michele Sanna)

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **ventuno** del mese di **Gennaio**

In **OLBIA** nei locali della **Provincia Olbia - Tempio**

Si è riunita la **Giunta Provinciale** alle ore **16,40** nelle persone dei signori:

	P	A		P	A
Murrighile Anna Pietrina	X	<input type="checkbox"/>			
Addis Antonio Efisio	<input type="checkbox"/>	X	Melinu Alberto	X	<input type="checkbox"/>
Burrai Elena	X	<input type="checkbox"/>	Nicoli Giovanni Antonio	X	<input type="checkbox"/>
Casu Elio	X	<input type="checkbox"/>	Pirredda Sebastiano	X	<input type="checkbox"/>
Giagoni Giovanni Andrea	X	<input type="checkbox"/>	Zanchetta Pietro Francesco	X	<input type="checkbox"/>

Sotto la Presidenza **Avv. Anna Pietrina Murrighile**

E con l'assistenza del Segretario Generale **Dott. Michele Sanna**
Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATI:

- * il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);
- * lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007;
- * il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
- * la deliberazione n. 29 del 24.05.2007, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2007, il bilancio pluriennale 2007/2009, l'allegata relazione previsionale e programmatica, nonché il Piano triennale 2007/2009 e annuale 2007 delle OO.PP.

Dato atto che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2008 e che, pertanto, si sta operando in regime di esercizio provvisorio con riferimento all'ultimo bilancio approvato, in forza della quale è possibile prevedere spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nello stesso, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, secondo la disciplina prevista dall'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Visto il Decreto 20 dicembre 2007 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2007, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2008 è stato differito al 31 marzo 2008.

Visto l'articolo 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, di modifica dell'articolo 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Considerato che ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'articolo 7 sopra richiamato: "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

Vista la Legge 24.12.2007, n 244 (legge finanziaria 2008), in particolare i commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3, che dettano nuove disposizioni in materia di incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza affidati da pubbliche amministrazioni a soggetti esterni.

Considerato che l'attuale quadro normativo rende obbligatorio l'adozione di norme regolamentari che stabiliscano criteri e modalità di conferimento dei suddetti incarichi, l'indicazione del limite di spesa annuale e gli ulteriori adempimenti come, per esempio, la pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico sul sito web dell'Ente.

Rilevato che in assenza di apposito regolamento l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza affidati da pubbliche amministrazioni a soggetti esterni risulterebbe illegittimo.

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale.

Attesa la competenza della Giunta ad adottare il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di testo normativo strettamente correlato al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Dirigente ad interim del Settore Risorse Umane e Organizzazione, per quanto concerne la sola regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 **con riserva**, atteso che la modifica introdotta dalla Giunta nell'art. 6 del Regolamento, penalizza una più ampia verifica dei requisiti di professionalità ed un congruo approfondimento tecnico, compromettendo il principio di imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Sentito il Segretario Generale.

Proceduto a votazione con voto palese favorevole espresso legalmente per alzata di mano, all'unanimità.

DELIBERA

- a) **di approvare**, per i motivi esposti in narrativa, il regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

IL PRESIDENTE
(Avv. Anna Pietrina Murrighile)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Michele Sanna)

SG/df

Allegato A alla deliberazione G.P. n. 5 del 21/01/2008



R E G I O N E A U T O N O M A D E L L A S A R D E G N A

PROVINCIA OLBIA - TEMPIO

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E
DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE/PROFESSIONALE**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE/PROFESSIONALE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative adottate dalla Provincia di Olbia Tempio per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, finalizzata a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto, progetto o un particolare problema d'interesse dell'amministrazione, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'amministrazione e sarà da questa utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'amministrazione.

I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409 del codice di procedura civile.

Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione al committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa consiliare e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Il presente regolamento non si applica agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.

Articolo 2 - Competenza per il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti responsabili dei singoli settori che intendono avvalersene.

Articolo 3 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione provinciale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

Articolo 4 - Programmazione dei fabbisogni

La Provincia individua annualmente, in sede di predisposizione del Piano esecutivo di gestione, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'articolo 1.

L'adempimento di cui al comma 1 tiene conto del programma annuale relativo agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenze approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Il limite annuale massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze sarà pari al 10% degli interventi 1 e 3 del Bilancio di previsione.

Articolo 5 - Selezione dei collaboratori

L'Amministrazione seleziona i collaboratori ai quali intende conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 sulla base di idoneo *curriculum* successivo colloquio, da valutare con riferimento ai seguenti criteri di competenza professionale, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare:

- a) titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro.

Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 5.000 euro, l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet della Provincia di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

- a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
- b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curriculum;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.

Per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale e/o professionali i singoli dirigenti valutano discrezionalmente, anche in relazione all'importo e alla natura dell'incarico da conferire, l'opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di selezione nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 1.

L'individuazione del collaboratore avviene con determinazione firmata dal dirigente del settore interessato, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

Un estratto dell'atto di conferimento contenente i principali dati relativi all'incarico conferito (nome e cognome del collaboratore, criteri di selezione, oggetto dell'incarico, durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione, ecc.) deve essere obbligatoriamente pubblico sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio.

Articolo 6 - Valutazione delle domande di partecipazione

Le domande di partecipazione con i relativi curricula sono valutate dal Direttore Generale o in difetto dal dirigente del settore presso cui dovrà esser svolta la collaborazione.

Per ciascun curriculum deve essere elaborato un giudizio sintetico.

Al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, i tre candidati che presentino professionalità meglio rispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire sono ammessi ad un successivo colloquio, al termine del quale viene individuato il soggetto da incaricare.

In caso di rinuncia di quest'ultimo o di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia offrire la stipulazione del contratto ad uno dei restanti candidati facenti parte della predetta terna e partecipanti alla selezione.

Articolo 7 - Incompatibilità

Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche se conferiti da diversi Settori dell'Ente o afferenti materie diverse.

Articolo 8 - Disciplinare di incarico

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico conforme ad uno schema tipo.

L'Amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Articolo 9 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.